ALLEGATO "D" AL N. 71371/27782 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA FONDAZIONE CVC – CENTRO VELICO CAPRERA ETS

Articolo 1 – Costituzione

1.1 Su iniziativa della **Lega Navale Italiana Sezione di Milan**o (di seguito "LNI Milano") e del **Touring Club Italiano** (di seguito "TCI"), quali soci fondatori nel 1967, sotto l'Alto Patrocinio del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, dell'associazione con personalità giuridica "CVC – Centro Velico Caprera" e **dell'Associazione Istruttori Volontari e Allievi del Centro Velico Caprera** (di seguito "AIVA CVC"), socio dell'associazione "CVC Centro Velico Caprera" dal 1972
è costituita, a seguito di trasformazione della predetta associazione "CVC - Centro Velico Caprera", la fondazione denominata "**Fondazione CVC - Centro Velico Caprera**" o, in forma breve, "**Fondazione CVC**" (di seguito "Fondazione" oppure "**CVC**"). Dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a tale denominazione dovrà essere aggiunto l'acronimo "ETS".

1.2 L'emblema grafico (di seguito "Logo/Stemma/Marchio") distintivo della Fondazione è costituito dalla sequenza delle bandiere indicanti le lettere "CVC", tratte dal codice internazionale dei segnali navali.

1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione tradizionale, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 - Sede, delegazioni e uffici

2.1 La Fondazione ha sede nell'isola di Caprera, nel Comune di La Maddalena (OT).

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – Scopi e Attività

3.1 La Fondazione non ha fine di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale nei settori di seguito indicati.

3.2 Scopo della Fondazione è di creare, attraverso la pratica della vela, una educazione e una coscienza marinara ispirate alle tradizioni della Marineria Italiana, con particolare attenzione agli aspetti di carattere sociale e ambientale.

A tal fine essa si propone di iniziare i principianti della vela alla conoscenza del mare e di avviare i più preparati alla navigazione d'altura e al perfezionamento della pratica, anche mediante lo studio della nautica, dell'attrezzatura e manovra, del servizio di sicurezza, della meteorologia, del carteggio e delle altre cognizioni dell'arte marinaresca, necessarie al navigante.

Pertanto scopo principale della Fondazione è e deve restare la gestione e il mantenimento della Scuola nautica di vela infra meglio descritta.

3.3 La Fondazione, in riferimento al contesto dell'ambiente marino e terrestre in cui opera, si prefigge inoltre di:

a) promuovere l'educazione e l'istruzione della collettività al rispetto, alla

salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente marino e dell'ambiente in generale;
b) promuovere la ricerca e la divulgazione scientifica nei diversi settori che si occupano dell'ambiente marino e delle attività umane legate al mare, anche in collaborazione con Università, Istituti di ricerca o altri Enti;
c) organizzare attività di interesse sociale con finalità educative a carattere culturale, artistico, turistico e ricreativo legate al mare;
d) realizzare interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
e) recuperare, riqualificare e utilizzare beni pubblici o privati, siano essi mobili o immobili, da asservire ad attività coerenti con gli scopi statutari.
3.4 Per l'attuazione di tali finalità, la Fondazione conduce, tra le sue attività, un'attività ricettiva in forma di villaggio con annessa una scuola di vela e di mare nell'Isola di Caprera (di seguito "Scuola"), originariamente concessa in uso dalla Marina Militare alla LNI Milano, ed eventualmente in altre località, e fornisce servizi di vitto e alloggio ai partecipanti ai corsi svolgendo tutte le attività necessarie e accessorie nei limiti consentiti dalla legge.
3.5 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
a) rendere accessibile l'esperienza della vela anche a chi vive particolari situazioni di disagio sociale, psicologico e/o fisico, con l'obiettivo di aiutarlo a migliorare la propria condizione;
b) promuovere attività a carattere sportivo legate al mare, in ambito amatoriale e agonistico, anche per le categorie più disagiate e per persone diversamente abili;
c) diffondere la cultura marinara e tramandare i valori storici tradizionali della Marineria Italiana;
d) recuperare, valorizzare e gestire ogni patrimonio culturale materiale e immateriale collegato all'ambiente marino e alle attività umane legate al mare;
e) promuovere l'istruzione e la formazione professionale dei giovani nel settore della nautica, con particolare riferimento ad arti, mestieri e professioni del settore.
3.6 Partecipano alla Scuola gli appassionati della vita di mare che ne facciano domanda e che abbiano l'età e i requisiti prescritti dal Regolamento; l'ammissione ai corsi in qualità di allievo è subordinata all'insindacabile conferma del Comitato Esecutivo della Fondazione (di seguito, anche "C.E.") o di chi da questo delegato e alla accettazione senza riserve, da parte dell'interessato, dei Regolamenti della Scuola, nonché al pagamento della quota di partecipazione che verrà stabilita dal C.E..
3.7 Le attività che la Fondazione si prefigge di svolgere sono esattamente riconducibili alle seguenti attività di carattere generale di cui al primo comma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (lettera d);
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e)
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
e) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 (lettera i) del CTS;
f) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa (lettera l);
h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata (lettera z).

Articolo 4 – Attività connesse e attività diverse

4.1 La gestione economica e finanziaria della Fondazione si ispira a principi di totale autonomia.

4.2 La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili e opportune, ivi comprese le attività di natura economica, nell'osservanza dei limiti imposti dalla normativa vigente sia nazionale che sovranazionale. La Fondazione svolgerà le proprie attività anche in forza di concessioni demaniali coerentemente a quanto avviene fin dalla costituzione della menzionata associazione "CVC – Centro Velico Caprera".

4.3 In particolare la Fondazione potrà svolgere ogni attività strumentale idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) agevolare la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;
b) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti pubblici e privati, istituzioni, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
c) promuovere e organizzare master, seminari, corsi di formazione, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;
d) stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati per tenere corsi di formazione professionale;
e) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
f) realizzare e sostenere, anche finanziariamente, iniziative di formazione e di ricerca nei propri settori di attività, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

g) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
h) realizzare, gestire, locare, acquistare e assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento delle proprie attività;
i) stipulare contratti, convenzioni e accordi di ogni genere e natura, con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

4.4 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle attuali che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 6 del CTS e definite nel relativo Decreto Ministeriale. Spetta al Consiglio Direttivo individuare dette attività.

Articolo 5 - Volontariato

5.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività privilegerà e si avvarrà della presenza di una forte componente volontaristica a titolo gratuito tra le persone e gli enti interessati agli scopi della Fondazione.

5.2 Tutti i volontari prestatori d'opera dovranno essere iscritti nel Registro dei Volontari del CVC, secondo le regole stabilite e approvate dal Comitato Esecutivo con apposito Regolamento.

Articolo 6 - Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dai cespiti patrimoniali provenienti dalla trasformazione dell'associazione "CVC – Centro Velico Caprera" in "Fondazione CVC";
b) dai beni mobili e immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a titolo di donazione o comunque a titolo gratuito, con destinazione espressa al patrimonio;
c) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati, o da privati cittadini, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
d) da quella parte delle rendite che, non utilizzate con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e) dagli eventuali avanzi di gestione.

Articolo 7 - Fondo di gestione

7.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione non destinati al patrimonio dal Consiglio Direttivo;
b) dai conferimenti, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e dai contributi che non siano espressamente destinati al patrimonio;
c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, dai ricavi e dalle altre forme di sostegno o finanziamento, dirette e indirette, volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa nello svolgimento dell'attività statutaria e per la realizzazione dello scopo come indicato al precedente punto **3.2.**

7.3 È facoltà del Comitato Esecutivo istituire specifici "fondi speciali vincolati", formati da erogazioni effettuate da terzi o da risorse appositamente destinate dalla Fondazione, finalizzati alla realizzazione di specifiche iniziative, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti

approvati dal C.E..

Articolo 8 - Contributi di LNI TCI e AIVA-CVC

8.1 il Comitato Esecutivo potrà chiedere a LNI Milano, TCI e AIVA-CVC, di collaborare all'andamento tecnico della Fondazione.

8.2 A.I.V.A. - C.V.C., se richiesto dal Comitato Esecutivo, collabora alla promozione del reclutamento degli istruttori volontari sui quali tradizionalmente si fonda l'andamento della Scuola.

8.3 AIVA-CVC si impegna a non svolgere attività concorrenti a quelle della Fondazione, di LNI Milano e TCI, o comunque con esse incompatibili, e, in ogni caso, si impegna affinché le proprie attività e le relative comunicazioni non possano essere confuse con le attività della Fondazione.

8.4 L'utilizzo del logo e dei beni di proprietà della Fondazione, nonché la trasmissione dei dati personali degli allievi e dei volontari a LNI Milano, TCI e AIVA- CVC, ferme restando le garanzie previste dalla vigente normativa sulla "Privacy", sono subordinati all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

9.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

9.2 Il Comitato Esecutivo deve predisporre affinché venga approvato dal Consiglio Direttivo:

a) entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo;

b) entro la data di convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione, il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Cod. Civile.

9.3 La redazione del bilancio dovrà rispettare le norme vigenti.

9.4 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per le finalità della Fondazione e a salvaguardia e a tutela del proprio patrimonio.

9.5 Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

9.6 Tutti gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 10 – Istruttori CVC (e relativo registro)

10.1 La Fondazione si avvale del contributo di istruttori che prestano la loro opera su base volontaria, iscritti in un apposito registro (il "Registro degli Istruttori CVC") aventi diritto all'utilizzo del titolo di "Istruttori CVC" solo all'interno della scuola.

10.2 La Fondazione, su delibera del Comitato Esecutivo, annota nel registro di cui sopra, i nomi, le qualifiche (quali, a esempio, Istruttore, Capo Barca, Aiutante di Vela, Assistente di Terra), i livelli di qualificazione e i corsi fatti da tutti coloro che abbiano superato con successo gli specifici corsi di formazione organizzati e gestiti dalla Fondazione stessa a uso esclusivamente interno. Funzionamento e composizione del Registro Istruttori sono disciplinati da uno o più regolamenti approvati dal Comitato Esecutivo.

10.3 Gli istruttori iscritti nel citato Registro eleggono un loro rappresentante (anch'egli iscritto nel Registro Istruttori CVC) nel Consiglio

Direttivo secondo il regolamento determinato dal Comitato Esecutivo su base democratica e nel rispetto del principio di maggioranza. Il rappresentante degli istruttori non potrà avere altre cariche istituzionali nella Fondazione o negli organi rappresentativi dell'AIVA-CVC.

10.4 Il Comitato Esecutivo può istituire un Consiglio degli Istruttori CVC, determinandone il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Il Consiglio degli Istruttori CVC potrà essere investito dal Comitato Esecutivo dell'incarico di esprimere pareri e proposte - a carattere consultivo - su questioni di interesse degli istruttori che il C.E. riterrà opportune o su tematiche che gli istruttori vorranno sottoporre al proprio Consiglio.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

a) **il Presidente e il Vicepresidente**;

b) **il Consiglio Direttivo**

c) **l'Organo di Controllo**

Le cariche sono a titolo gratuito, fatta eccezione per quelle di membro dell'Organo di controllo o di Revisore dei Conti che possono essere retribuite.

Articolo 12 - Composizione e convocazione del Consiglio Direttivo della Fondazione

12.1. Il Consiglio Direttivo della Fondazione è costituito:

a) dai Presidenti in carica di LNI Milano, TCI e AIVA-CVC o da persona da loro nominata;

b) da 6 componenti, nominati ogni tre esercizi finanziari da LNI Milano, TCI, AIVA-CVC, in ragione di due per ciascun ente;

c) da 1 componente nominato ogni tre esercizi finanziari dall'Assemblea degli Istruttori secondo il regolamento di cui all' art. 10.3.

12.2 Le nomine di cui al precedente 12.1, lettera b), scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e, in difetto di diverse designazioni entro la medesima data, si intendono confermate per un altro triennio e così via. La nomina di cui al precedente comma, lettera c) è soggetta a nuova consultazione dell'Assemblea degli Istruttori di cui al precedente punto 10.3, entro la scadenza dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla sua nomina.

12.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, essa elegge il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.

12.4 Il Consiglio è validamente costituito in presenza di almeno 6 componenti,

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;

b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
12.5 Esso è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa, o quando gliene sia fatta richiesta da LNI Milano, o da TCI o da AIVA-CVC o dal Comitato Esecutivo. Deve essere convocato in via ordinaria almeno due volte all'anno.
12.6 Il primo Consiglio annuale deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per quanto previsto all'art. 9.2 e per le nomine e le delibere di sua competenza, salvo il maggior termine di 180 giorni previsto dal secondo comma dell'Art. 2364 C.C.
12.7 La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, ai membri del Consiglio Direttivo nonché ai membri dell'Organo di controllo e ai Revisori dei Conti ove nominati.
12.8 Ogni membro del Consiglio Direttivo dispone di un voto.
12.9 Di norma è inoltre invitato al Consiglio, con funzione consultiva, il Segretario Generale.
12.10 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei componenti del Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà essere nominato su indicazione dei soggetti di cui all'articolo 12.1 che avevano indicato il componente decaduto e rimarrà in carica ai sensi dell'Articolo 12.1 e seguenti.

Articolo 13 - Competenze del Consiglio Direttivo.
13.1. Il Consiglio Direttivo:
a) stabilisce le linee guida dell'attività della Fondazione;
b) previa relazione del Comitato Esecutivo, approva il bilancio consuntivo e adotta il bilancio preventivo e il bilancio sociale ove richiesto per legge, o per scelta del Consiglio Direttivo stesso
c) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente
d) nomina tra i suoi componenti, su indicazione di LNI Milano TCI, AIVA CVC, i membri del Comitato Esecutivo non facenti parte dello stesso di diritto;
e) delibera le modificazioni del presente statuto;
f) delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione.
Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo
14.1 Fermo restando il quorum costitutivo di cui all'art. 12.4, il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti materie con i seguenti quorum deliberativi:
a) per la nomina dei membri non di diritto del Comitato Esecutivo a maggioranza dei presenti secondo quanto previsto all'Art. 16.1 e seguenti.
b) per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'adozione di quello preventivo, per l'approvazione del bilancio sociale ove richiesto per legge o per scelta del Consiglio Direttivo stesso, e sulle direttive generali della attività del CVC, a maggioranza dei presenti con il voto favorevole di Presidente e Vicepresidente;
c) per l'approvazione delle delibere sottoposte dal Comitato Esecutivo a maggioranza dei presenti con il voto favorevole di Presidente e Vicepresidente;
d) per le modifiche del presente Statuto col voto favorevole di almeno sei dei suoi componenti, con il voto favorevole di Presidente e Vicepresidente,

fermo restando che le modifiche statutarie divengono efficaci solo dopo l'approvazione di esse da parte dei rispettivi organi direttivi di LNI Milano e TCI;
e) per lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole all'unanimità dei suoi componenti.

14.2 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente qualora il Vicepresidente non abbia espresso voto contrario

Articolo 15 – Presidenza

15.1 Presidente e Vicepresidente della Fondazione sono, per turno triennale alternato, salvo diverso accordo fra LNI Milano e TCI, il Presidente della LNI Milano e il Presidente del TCI, o le persone da loro nominate ai sensi dell'art. 12.

15.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.

15.3 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo e viene costantemente informato dal Segretario Generale sull'andamento della Fondazione.

15.4 Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, tanto in Consiglio Direttivo quanto in Comitato Esecutivo.

15.5 Il Presidente:

a) sorveglia sul buon andamento della Fondazione;
b) vigila sull'osservanza dello Statuto;
c) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo;
d) cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo;
e) esercita i poteri previsti dallo Statuto e quelli a lui delegati, in via generale o di volta in volta, dal Comitato Esecutivo.

15.6 Il Presidente altresì:

a) firma gli atti e quanto occorra per l'espletamento di tutti gli affari che vengano deliberati dal Comitato Esecutivo;
b) adotta, in caso di necessità e/o urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Comitato Esecutivo nella sua prima successiva riunione;
c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
d) nomina procuratori per singoli atti o categorie di atti o su designazione del Comitato Esecutivo

Articolo 16 - Comitato Esecutivo

16.1 Il Comitato Esecutivo è costituito da sei membri del Consiglio Direttivo, due rispettivamente per la LNI Milano e per il TCI, uno per AIVA CVC e uno in rappresentanza degli istruttori.

16.2 Il Presidente del CVC ed il Vicepresidente del CVC sono membri di diritto del Comitato Esecutivo ove assumono le cariche, rispettivamente, di Presidente e Vicepresidente del Comitato Esecutivo stesso.

16.3 Gli altri 4 componenti sono: 3 eletti dal CD tra i suoi membri su indicazione rispettivamente di LNI Milano, TCI, AIVA CVC e 1 è il componente del Consiglio Direttivo nominato dall' Assemblea degli Istruttori CVC

16.4 Ai membri del C.E. può essere riconosciuto un rimborso spese per l'esercizio del loro mandato secondo modalità definite dal Comitato Esecutivo stesso e approvate dal Consiglio Direttivo.
16.5 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei componenti del Comitato Esecutivo, quest'ultimo dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione dei soggetti che avevano indicato il componente decaduto e rimarrà in carica fino alla scadenza del Comitato Esecutivo.
16.6 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del membro eletto dagli istruttori, al suo posto subentrerà il primo dei non eletti sino ad esaurimento della lista, esaurita la quale verranno indette nuove consultazioni.
16.7 Il Comitato Esecutivo dura in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e i componenti non di diritto sono rieleggibili anche per più mandati.
16.8 Il Comitato Esecutivo, salvo le competenze del Consiglio Direttivo e secondo le linee guida di questo, è dotato su delega del CD di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, necessari alla gestione del CVC adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede a:
a) predisporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove previsto dalle norme o per scelta del Consiglio Direttivo;
b) proporre al Consiglio Direttivo i settori di attività della Fondazione in coerenza con gli scopi istituzionali;
c) determinare e proporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo le modalità di attribuzione, al patrimonio o al fondo di gestione, delle risorse di qualsiasi natura pervenute alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
d) deliberare in merito alla gestione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
e) determinare l'eventuale compenso dei membri dell'Organo di Controllo, nei limiti di quanto stabilito dal successivo comma 18.8, ed approvare i rimborsi spese in favore dei membri del Comitato Esecutivo;
f) approvare e modificare gli eventuali regolamenti interni inerenti al funzionamento della Fondazione;
g) istituire commissioni e nominarne i membri;
h) prendere ogni opportuna disposizione organizzativa, generale o speciale;
i) approvare la didattica e i regolamenti della Scuola;
j) scegliere ed acquistare, nell'ambito degli investimenti approvati a budget, le imbarcazioni per le esercitazioni in mare e per la sicurezza;
k) stabilire i servizi, gli impianti, le infrastrutture di cui la Fondazione necessita e approvare la loro realizzazione, nell'ambito degli investimenti approvati a budget;
l) determinare l'entità delle quote di partecipazione ai corsi della Scuola per il vitto, l'alloggiamento e per l'insegnamento, nonché i rimborsi per i servizi resi;

m) nominare e revocare gli istruttori della Scuola;
n) nominare consulenti nonché commissioni di studio stabilendone la composizione, le norme di funzionamento e le facoltà;
o) nominare procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti, determinandone anche i relativi compensi

16.9 È facoltà del Comitato Esecutivo di valersi, per le sue decisioni, di commissioni tecniche da esso stesso nominate di volta in volta, quali organi consultivi.

16.10 Il Comitato Esecutivo avrà inoltre la facoltà di nominare un Segretario Generale scegliendolo fra persone di provata professionalità, cui affidare specifiche funzioni per la gestione della Fondazione. Il Segretario Generale potrà, ove richiesto, partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

16.11 Il Comitato Esecutivo si riunisce in sede ordinaria almeno con cadenza trimestrale ed è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno due membri.

16.12 Il luogo di convocazione del Comitato Esecutivo può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. Il Comitato Esecutivo è convocato mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri all'atto della nomina e che gli stessi, in caso di modifica del proprio indirizzo mail, dovranno aver cura di aggiornare. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione.

16.13 Le adunanze totalitarie del Comitato Esecutivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i membri in carica del C.E. e siano stati avvisati i membri dell'Organo di Controllo ovvero, previa acquisizione del consenso scritto, eventualmente inviato a mezzo posta elettronica, degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi o a collegarsi per via telematica i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

16.14 Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

16.15 La riunione del Comitato Esecutivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in sua assenza dal membro più anziano.

16.16 Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti

espressi prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente se è questi a presiedere.

16.17 Le deliberazioni concernenti la predisposizione dei bilanci sono sottoposte per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

16.18 Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 - Segretario Generale

17.1 Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Comitato Esecutivo. Egli provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo; sovraintende al normale andamento della Fondazione; coordina l'attività degli uffici e del personale; esercita, in genere, le funzioni e i poteri di firma che gli sono attribuiti dal Comitato Esecutivo o dal Presidente. Normalmente funge da Segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Articolo 18 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

18.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri nominati, uno per ciascuno, da LNI Milano, TCI e AIVA CVC tra professionisti iscritti all'albo dei revisori legali, i quali eleggono al loro interno un Presidente.

18.2 L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e riferisce al Consiglio Direttivo.

18.3 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto, con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

18.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo, nonché chiedere ai membri del CE notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

18.5 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

18.6 Qualora venga meno, per qualsiasi causa, un membro dell'Organo di Controllo, il soggetto che lo aveva designato provvederà a nominare il sostituto.

18.7 Nei casi in cui la legge renda obbligatoria la nomina di un Revisore legale dei conti, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso Consiglio Direttivo può affidare tale compito ad uno o più membri dell'Organo di Controllo, che siano Revisori dei conti iscritti al relativo registro ministeriale.

18.8 In alternativa a quanto disposto dal precedente comma, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso Consiglio Direttivo può attribuire la funzione di revisione legale ad un soggetto non appartenente all'Organo di Controllo, che sia qualificato come revisore legale iscritto al relativo registro ministeriale. Il Revisore così nominato dura in carica tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del suo incarico.

Articolo 19 – Regolamenti

19.1 I regolamenti relativi all'organizzazione delle attività e alla gestione della Scuola sono deliberati dal Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta. In difetto essi sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

19.2 Gli allievi della scuola di vela della Fondazione sono automaticamente iscritti all'albo degli "alumni CVC", dalla frequentazione del loro 1° corso, acquisendo la qualifica di "alumni CVC", secondo le norme regolamentari definite dal Comitato Esecutivo.

Articolo 20 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

20.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

20.2 In caso di scioglimento il liquidatore è nominato dalla LNI Milano e dal TCI. In caso di scioglimento il nome e l'emblema, di cui al comma 1.2, rientreranno nella piena e congiunta disponibilità della LNI Milano e del TCI.
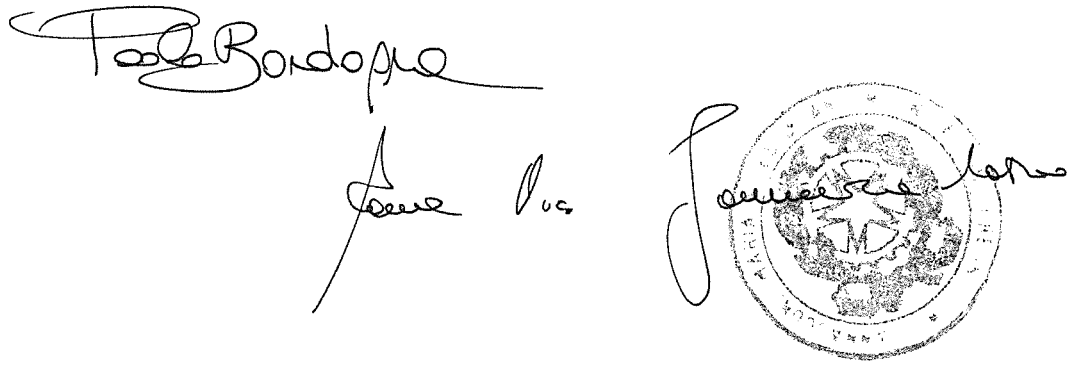
20.3 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del CTS.